

Pubblicato il 07/10/2019

Sent. n. 580/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 475 del 2018, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dal prof. avv. Paolo Carbone e dall'avv. Venerando Monello e, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via del Pozzetto 122;

contro

Comune di San Felice Circeo (LT), in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado De Angelis, con domicilio eletto presso il suo studio in Terracina (LT), piazza della Repubblica 44;

per l'annullamento

1) della nota del Comune di San Felice Circeo prot. n. [omissis], ricevuta il [omissis], con la quale l'Amministrazione civica ha riesaminato l'istanza di condono edilizio prot. n. [omissis], pratica n. [omissis] (avviata dal sig. [omissis], dante causa dell'odierna ricorrente) e disposto una nuova determinazione delle somme dovute a titolo di oblazione, oneri concessori e indennità risarcitoria per danno ambientale per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. [omissis];

2) della nota del Comune di San Felice Circeo prot. n. [omissis], con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento funzionale all'adozione dell'atto *sub* 1);

3) di ogni altro ulteriore atto antecedente, presupposto, connesso e successivo ancorché incognito alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Felice Circeo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Espone [omissis] di aver acquistato, per atti rogati dal notaio [omissis], la proprietà dell'immobile distinto in catasto al [omissis], già oggetto di istanza di condono edilizio *ex art.* 31, l. 28 febbraio 1985 n. 47, presentata al Comune di San Felice Circeo in data [omissis] dal sig. [omissis], dante causa. Sull'istanza di sanatoria edilizia *de qua*, cui è stato assegnato il numero identificativo [omissis], l'Amministrazione civica ha provveduto, rilasciando il permesso di costruire in sanatoria prot. n. [omissis]; inoltre, con nota municipale prot. n. [omissis] sono state anche quantificate le somme dovute a titolo di oblazione, oneri concessori e indennità risarcitoria per danno ambientale.

Con nota prot. n. [omissis], il Comune di San Felice Circeo ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di revisione degli *“importi da corrispondere a titolo di oblazione, oneri concessori e di indennità risarcitoria per danno ambientale”* per le opere oggetto della suddetta istanza di condono del 28 marzo 1986. Più in particolare, la determinazione dell'Amministrazione è stata motivata con il fatto che, dall'esame della documentazione progettuale e dal confronto coi precedenti titoli autorizzativi, con le ordinanze e con la documentazione catastale, *“si è rilevata una diversa determinazione in merito all'entità delle opere riguardanti le unità immobiliari oggetto di domanda di condono edilizio con conseguente diversa tipologia e diverso periodo di abuso”*.

All'esito del procedimento così avviato, previa acquisizione degli elementi forniti da [omissis] con memoria partecipativa del 2 marzo 2018, il Comune di San Felice Circeo, giusta nota prot. n. [omissis], ha chiesto alla ricorrente la somma complessiva di euro 88.227,43, di cui: euro 34.769,57 per oblazione, euro 31.060,95 per oneri concessori, euro 22.144,67 per indennità risarcitoria da danno ambientale ed euro 252,24 per spese istruttorie.

2. – Con il ricorso all'esame, notificato il 9 luglio 2018 e depositato il successivo giorno 31, [omissis] ha quindi impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando i seguenti vizi di legittimità:

I) violazione dell'art. 21-*nonies*, comma 2-*bis*, l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto la fattispecie di cui è causa, ascritta dal Comune resistente a una falsa rappresentazione dei fatti in assenza di condanna penale passata in giudicato, non rientrerebbe tra i casi in cui è consentito alla pubblica amministrazione provvedere all'annullamento d'ufficio in autotutela oltre il termine legale generale di 18 mesi;

II) violazione dell'art. 21-*nonies*, comma 1, l. n. 241 e del principio del legittimo affidamento, essendo decorsi quasi 7 anni dalla conclusione del procedimento di sanatoria edilizia;

III) eccesso di potere per errore di fatto nell'applicazione dei criteri di calcolo degli interessi legali dovuti sulle somme pretese, che dovrebbero decorrere dal momento in cui viene richiesta per la prima volta l'integrazione di oblazione ed oneri;

3. – Con memoria depositata il 27 dicembre 2018, si è costituito il Comune di San Felice Circeo, che ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e che ha, quindi, confermato nel merito la correttezza della determinazione assunta, ai sensi dell'art. 21-*nonies*, l. n. 241 cit.

4. – All'udienza pubblica del 3 ottobre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. – Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito illustrati.

5.1 Priva di fondamento si appalesa, in primo luogo, l'eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso per tardività della notifica dall'atto introduttivo.

Infatti, le controversie riguardanti la determinazione dell'entità delle somme dovute dal privato ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria investono situazioni giuridiche soggettive di diritto soggettivo, a fronte dell'adozione di atti paritetici, devolute all'esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. f), cod. proc. amm., dal momento che l'Amministrazione compie un'attività di mero accertamento in base a parametri normativi prefissati, di natura non autoritativa (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2008 n. 548; sez. V, 5 luglio 2007 n. 3821; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 14 febbraio 2013 n. 461). Pertanto, in queste ipotesi non viene in questione l'applicazione dell'ordinario termine decadenziale di impugnazione degli atti amministrativi, previsto dall'art. 29 cod. proc. amm. a fronte di situazioni di interesse legittimo (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 20 febbraio 2018 n. 1129; TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 13 giugno 2017 n. 201; TAR Piemonte, sez. II, 8 luglio 2014 n. 1168). Inoltre, anche a voler considerare i termini decadenziali di cui all'art. 29 cod. proc. amm., questi sono stati comunque rispettati, giacché l'ultimo giorno utile per impugnare era festivo.

5.2 Fermo quanto sopra, per le ragioni di seguito illustrate debbono ritenersi infondati i primi due motivi di ricorso che, vertendo entrambi sull'applicazione dell'art. 21-*nonies*, l. n. 241 cit., incluso il principio generale di tutela dell'affidamento del privato a fronte di provvedimenti amministrativi di secondo grado, possono essere esaminati congiuntamente.

In linea generale, la disciplina sull'autotutela, e dunque l'art. 21-*nonies*, l. n. 241 cit., è applicabile ai soli procedimenti e provvedimenti che siano manifestazione di potestà pubblicistica e che abbiano natura autoritativa e non, invece, agli atti che esprimano legittime facoltà della pubblica amministrazione collocate nell'ambito di un rapporto paritetico di natura creditizia (Cons. Stato, ad. plen., 30 agosto 2018 n. 12). Ebbene, la determinazione e la liquidazione delle somme dovute all'ente pubblico per l'ottenimento di un permesso di costruire, anche in sanatoria, costituisce proprio esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta all'Amministrazione a fronte del rilascio del titolo edilizio, che si caratterizza per la sua onerosità; pertanto, la corretta determinazione degli importi a tal fine dovuti dal privato, che siano stati in un primo tempo erroneamente computati, è sempre possibile per l'Amministrazione entro il termine di prescrizione previsto dalla legge, senza che venga in questione la disciplina sull'autotutela (Cons. Stato, ad. plen., 30 agosto 2018 n. 12; sez. IV, 27 settembre 2017 n. 4515; sez. IV, 20 novembre 2012 n. 6033; sez. V, 17 settembre 2010 n. 6950; sez. IV, 19 febbraio 2008 n. 548; sez. V, 5 luglio 2007 n. 3821). Peraltro, anche a voler considerare i parametri legali previsti per l'autotutela pubblicistica in materia di edilizia ed urbanistica, l'art. 34, comma 1, l. reg. 11 agosto 2008 n. 15, prevede un termine decennale per l'esercizio della potestà regionale di annullamento dei provvedimenti adottati dagli enti locali in contrasto con gli strumenti urbanistici generali, che costituisce un generale riferimento normativo applicabile in via analogica anche ad altre questioni concernenti l'attività di vigilanza urbanistico-edilizia svolta dai Comuni sul territorio (cfr. TAR Lazio, Latina, sez. I, 24 agosto 2018 n. 460); termine che, nella specie, è stato ampiamente rispettato.

Da tutto quanto sopra esposto deriva, altresì, la conseguenza che nessun rilievo possa essere attribuito, in un simile contesto, all'esigenza di tutelare il legittimo affidamento riposto dal privato nella stabilità dei provvedimenti amministrativi, venendo in questione, come detto, situazioni di diritto soggettivo scaturenti da atti paritetici e regolate dagli ordinari principi civilistici.

5.3 Con riferimento al terzo mezzo di impugnazione, concernente i criteri di calcolo degli interessi legali pretesi dal Comune di San Felice Circeo, si ritiene che esso sia, invece, suscettibile di favorevole apprezzamento.

Infatti, in tema di rideterminazione degli oneri concessori è stato chiarito che, per loro natura, gli interessi legali possono pretendersi solo in seguito alla determinazione dell'ammontare degli oneri e a partire dall'eventuale scadenza del termine fissato per l'adempimento (TAR Campania, Napoli, sez. III, 24 aprile 2015 n. 2412). Pertanto, appare illegittima la richiesta di interessi legali avanzata dall'Amministrazione comunale a decorrere da una data anteriore a quella di notifica dell'atto recante l'esatta liquidazione dell'importo dovuto dalla società ricorrente, con susseguente disapplicazione, *in parte qua*, degli atti impugnati (TAR Puglia, Bari, sez. III, 13 aprile 2011 n. 581).

6. – In ragione della parziale fondatezza del ricorso, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Valerio Torano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valerio Torano

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO